

Cassazione. Non possono essere attribuiti al professionista i redditi della società odontoiatrica

Sas abusiva, medico salvo

Esclusa la pretesa quando è stata emessa regolare fattura all'ente

Antonio Iorio

Se una società non può svolgere l'attività odontoiatrica e fattura illegittimamente le prestazioni ai clienti, il **Fisco** non può attribuire ai medici che hanno curato i pazienti, i redditi della società stessa. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20262 depositata ieri. La Guardia di Finanza contestava a una Sas lo svolgimento abusivo di attività odontoiatrica. Le prestazioni fatturate dalla società ai pazienti venivano addebitate ai **professionisti** che avevano materialmente curato il cliente, nonostante i professionisti avessero, a loro volta, emesso regolare fattura alla società. Avverso la rettifica di maggior reddito, un medico proponeva ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale che annullava l'atto impositivo. Il successivo appello proposto dall'agenzia delle Entrate era, invece, accolto dalla Commissione regionale.

In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che il rapporto tra medico e paziente deve ritenersi diretto anche fiscalmente e quindi la società non poteva sostituirsi al libero professionista nel percepire gli onorari dovuti e pagare contributi fiscali per il solo fatto che il medico stesso esercitasse nella propria struttura.

Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, che la

IL PUNTO

Nessun introito può essere addebitato a fronte di un contratto nullo. Boccato il verdetto della Commissione regionale

sentenza della Ctr non chiariva sulla base di quali norme fosse possibile attribuirgli il reddito prodotto dalla società atteso che, in qualità di medico, aveva svolto alcune prestazioni odontoiatriche fatturate alla società stessa.

Qualora egli avesse fatturato direttamente all'utente finale necessariamente sarebbero stati anche dedotti, in luogo della società, i costi sostenuti per le prestazioni e pertanto

non vi sarebbe stata alcuna variazione reddituale. Nel ricorso, infine, si eccepeva che l'eventuale illegittimità dell'attività svolta avrebbe dovuto comportare la nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso, con la conseguenza che divenivano insussistenti sia il diritto della società al corrispettivo, sia quello del cliente di ripetere quanto versato.

In definitiva nessun reddito poteva essere addebitato al medico sulla scorta di un contratto nullo.

La Suprema Corte ha accolto quest'ultimo motivo di ricorso ritenendo che il reddito, invalidamente conseguito dalla società per lo svolgimento di un'attività professionale protetta, non possa imputarsi solo ed esclusivamente, a causa della nullità del rapporto contrattuale, al professionista che ha svolto la prestazione.

Pertanto nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, la sussistenza di legami societari tra la società e il medico ricorrente ovvero di rapporti associativi tra i vari medici appartenenti alla struttura, oltre a non essere stati neanche supposti nell'avviso di accertamento erano stati esclusi dalla stessa pronuncia della Ctr.

MASSIMA

Il reddito invalidamente conseguito da una società per lo svolgimento di attività professionale "protetta" non può imputarsi, solo ed esclusivamente a causa della nullità del rapporto contrattuale e in mancanza di ulteriori e diversi elementi che tale imputazione legittimino, al professionista che ha svolto detta attività fatturata, in favore della società. In tal senso deve ritenersi del tutto erronea l'argomentazione della Ctr la quale dall'illegittimità dell'attività svolta dalla Sas e dal riconoscimento del carattere strettamente personale della prestazione medico-cliente ha fatto derivare "sic et simpliciter" la legittimità dell'imputazione dei redditi societari al medico perché questi «deve rispondere in modo fiscalmente autonomo» non potendo la società sostituirsi al medico libero professionista nel percepire gli onorari dovuti dai pazienti e pagare contributi fiscali dovuti per il solo fatto che il medico, libero professionista, esercita nella sua struttura.

Di conseguenza la Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo errato il pronunciamento del giudice di appello il quale non poteva dalla sola illegittimità dell'attività svolta dalla Sas e dal riconoscimento del carattere strettamente personale della prestazione medico-cliente, far discendere l'imputazione dei redditi societari al medico.

La decisione della Suprema Corte appare pienamente condivisibile e in verità lascia perplessi sia la rettifica dell'ufficio, sia la tesi (poi smentita) della Commissione tributaria provinciale.

Aldilà, infatti, di altre considerazioni, mal si comprende come sia possibile attribuire a un professionista terzo, i redditi percepiti e (verosimilmente) tassati da una società a favore della quale egli ha svolto prestazioni regolarmente fatturate, sol perché la stessa società non avrebbe potuto fatturare agli utenti finali le prestazioni in questione.

Trascurando del tutto sia i rapporti tra medico e società, sia le regolari fatturazioni avvenute tra loro, nonché i costi sostenuti dalla struttura aziendale per lo svolgimento delle prestazioni.